



# COMUNICATO UFFICIALE N. 24 Stagione Sportiva 2015/2016

In allegato si trasmette il Comunicato Ufi	iciale n. 6	6/A della	F.I.G.C.,	relativo	alle	modifiche	degli
artt. 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva.							

#### PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2015.

IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO (Antonio Cosentino)

## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

#### 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A

### Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli art. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche degli artt. 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

#### PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2015

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Carlo Tavecchio

#### CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

#### Art. 6 Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

- 1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che 4 abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
- 2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. Ai predetti è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.
- 3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a **tre** anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
- 4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.
- 5. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
- 6. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a **sei mesi** e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.

#### CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

#### Art. 7 Illecito sportivo e obbligo di denunzia

- 1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
- 2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
- 3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell'art. 18, comma 1, salva l'applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
- 4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma
- 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell'art. 18, comma 1.
- 5. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00.
- 6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
- 7. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 5 precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
- 8. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a **un anno** e dell'ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.